



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 28/03/2012.

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: I.M.U.- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2012 .

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 21:15 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BACCARANI LORENA	P	DOTE CRISTIAN	P
MONTANARI ADRIANO	P	CAVALLINI MIRIAM	P
DEL MONTE DAVIDE	P	SEVERI GIOVANNI	A
TASSONI FRANCESCA	A	PIFFERI CLAUDIO	P
SILIGARDI PAOLA	P	RUOZZI STEFANO	P
NORA GIULIANO	P	PRODI STEFANO	P
DAVOLI PAOLA	P	NOBILI MATTEO	A
GUARINO GIUSEPPE	P	DI MAIO VINCENZO	P
AVANZI PAOLO	P	BENATI MARCO	P
IFEJI O. SAMSON	P	MARTINO MICHAEL	A
FOLLONI CLAUDIO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BACCARANI LORENA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: DOTE CRISTIAN, PRODI STEFANO, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: CAVALLARO EMANUELE, DI GREGORIO SALVATORE, MORGOTTI RENATA, LUSVARDI ELENA, MASSARI FEDERICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e ne ha previsto l'applicazione a regime a decorrere dal 2015;
- l'art.13 sopra citato al comma 13 stabilisce che restano ferme le disposizioni dell'art.9 e dell'art.14, commi 1 e 6 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23;
- l'art.14, comma 6, del D. Lgs. 14/03/2011, n.23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs n.446/97 anche per l'Imposta municipale propria, salvo l'abrogazione di alcune possibilità regolamentari originariamente previste al comma 1, lettere d), e) ed h) dell'art.59 stesso in materia di pertinenze, assimilazione ad abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed inagibilità;
- l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 che disciplina l'Imposta comunale sugli immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

PRESO atto che:

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'Imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze

di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

PRECISATO che:

- la compartecipazione predetta al gettito IMU da parte dello Stato comporta, applicando le aliquote di base stabilite dalla legge, una sostanziale invarianza tra il gettito IMU stimato per l'anno 2012 e il gettito dell'ICI riferito all'anno 2010;
- il Fondo sperimentale di riequilibrio relativo al 2012 risulta notevolmente ridotto per il Comune di Rubiera, in ragione dei tagli relevantissimi introdotti dalle manovre finanziarie che, nel corso dell'ultimo biennio, hanno fortemente decurtato le somme trasferite dallo Stato agli enti locali;

CONSIDERATO che:

- negli ultimi anni, a fronte dei ripetuti interventi volti a ridurre i trasferimenti erariali a favore dei comuni, è stata operata da parte dell'Amministrazione una razionalizzazione della spesa;
- il Comune ha la necessità di continuare a garantire i servizi alla persona assicurando un sostegno ai cittadini ed alle famiglie in questa difficile congiuntura economica e sociale;

DATO atto che l'art.13, comma 6, del D.L n.201/2011 prevede che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato in data odierna con delibera di Consiglio Comunale;

TENUTO conto che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n.128 del 9 novembre 2010 il Comune di Rubiera ha aderito al Progetto operativo "Agenzia per l'affitto" gestita da ACER di Reggio Emilia, per la promozione e la gestione di immobili ad uso abitativo, a cui hanno aderito diversi soggetti pubblici e privati, tra cui la Provincia di Reggio Emilia, i comuni della provincia stessa e Acer, insieme a diverse organizzazioni sindacali ed imprenditoriali;
- il suddetto progetto si pone come obiettivo quello di individuare un nuovo strumento per aumentare l'offerta di alloggi privati da locare, i cui destinatari prioritariamente sono lavoratori singoli e con famiglia, giovani coppie e pensionati, che non possono usufruire degli interventi ordinari in materia di edilizia residenziale pubblica e che non sono in grado di sostenere i costi delle locazioni del libero mercato;
- si ritiene opportuno sostenere tale progetto, di cui si condividono le finalità, prevedendo per gli alloggi interessati un'aliquota non superiore all'aliquota base prevista dalla normativa in materia di I.M.U..

DATTO atto che dalle stime di gettito operate sulla base imponibile dell'imposta, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale, di adottare aliquote dell'Imposta municipale propria più elevate rispetto a quelle di base fissate dal legislatore;

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico degli Enti locali stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: "... omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi...omissis...";

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PRESO atto:

- del dettato dell'art.27, comma 8, della Legge n.448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;
- del dettato dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;

VISTO l'art. 29, comma 16-quater, del Decreto Legge n. 216/2011 ("decreto milleproroghe"), convertito dalla Legge 24/02/2012, n.14, che differisce al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO opportuno adottare per l'anno 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria:

- a) aliquota di base pari allo 0,9 per cento;
- b) aliquota pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale;
- c) aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del D.L. n.557/93;
- d) aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) all' "Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;

RITENUTO opportuno confermare le detrazioni per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 di seguito riepilogate:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- la detrazione di cui sopra è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Testo unico, i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile della proposta della presente deliberazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di Seduta;

UDITO il Sindaco ricordare che con propria precedente delibera n. 8 adottata nella seduta odierna è stato respinto l'emendamento prot. n. 4404 del 20/03/2012 presentato dal gruppo Il Popolo della Libertà;

MESSA in votazione la proposta di deliberazione nel testo depositato;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 6 (consiglieri Benati e Di Maio del gruppo Il Popolo della Libertà, consiglieri Ruozi e Prodi del gruppo Lega Nord, consigliere Pifferi del gruppo Lista Civica Rubiera 5 Stelle, consigliere Nobili del gruppo Il Forte), astenuti n. 0, espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

1. **di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'Imposta municipale Propria:**
 - a) aliquota di base pari allo 0,9 per cento;
 - b) aliquota pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale;
 - c) aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del D.L. n.557/93;
 - d) aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) all' "Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;

2. **di confermare le detrazioni per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 di seguito riepilogate:**
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione di cui sopra è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, il 1 ° gennaio 2012;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97;

INDI

CON DISTINTA E SEPARATA votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 6 (consiglieri Benati e Di Maio del gruppo Il Popolo della Libertà, consiglieri Ruozzi e Prodi del gruppo Lega Nord, consigliere Pifferi del gruppo Lista Civica Rubiera 5 Stelle, consigliere Nobili del gruppo Il Forte), astenuti n. 0, espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BACCARANI LORENA

IL SEGRETARIO
AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Mario Ferrari
